

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 31 agosto 2009, n. 725

L.R. 20/2002. Apertura anticipata della caccia da appostamento i giorni 2 e 6 settembre 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16/5/2007, n. 54 che approva il piano faunistico-venatorio regionale 2007-2010 e individua gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;

Considerato che l'art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'ef-

fettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 122 del 13/10/2005, Firenze n. 167 del 2/10/2006, Grosseto n. 12 del 30/03/2006, Livorno n. 104 del 13/07/2006, Lucca n. 124/A del 30/11/2006, Massa Carrara n. 7 del 23/03/2006, Pisa n. 73 del 29/6/2005, Pistoia n. 308 del 12/09/2006, Prato n. 33 del 19/4/2006, Siena n. 132 del 28/12/2005 mediante le quali vengono approvati i piani faunistico-venatori provinciali e viene effettuata altresì la scelta di consentire la caccia ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 157/1992 e dell'art. 30 della legge regionale 3/1994;

Viste le specifiche richieste prodotte dalle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, tendenti ad ottenere l'applicazione dell'art. 8, primo comma della legge regionale 20/2002;

Ritenuto di autorizzare nelle province toscane la caccia nei giorni ed alle specie richieste dalle province stesse;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di consentire la caccia da appostamento nei giorni 2 e 6 settembre 2009, dalle ore 6,30 alle ore 19,00 (ora legale), alle specie:

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Arezzo su tutto il territorio provinciale a gestione programmata con l'esclusione delle aree boscate (intendendo per bosco quanto previsto dall'art. 3 della legge forestale n. 39/2000). In tali aree boscate, l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Grosseto;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Livorno per i soli cacciatori che hanno come ATC di residenza venatoria l'ATC LI 9;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Lucca;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Massa-Carrara, esclusivamente nelle aree individuate dall'amministrazione provinciale con la deliberazione G.P. n. 273 del 16.07.2009;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo,

gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Pisa;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Pistoia;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Prato;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio e merlo nella Provincia di Siena, su tutto il territorio provinciale, con esclusione delle aree boschive secondo quanto previsto nella delibera GP n. 133 del 04.06.2009. In tali aree boschive l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso.

2. di consentire la caccia da appostamento il solo giorno 2 settembre 2009, dalle ore 6,30 alle ore 19,00 (ora legale), alle specie:

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Firenze;

3. di consentire nei laghi artificiali e nelle altre superfici allagate artificialmente dalle ore 5,45 alle ore 19,00 la caccia da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola nei giorni 2 e 6 settembre 2009 nelle province di Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

4. di consentire nei laghi artificiali e nelle altre superfici allagate artificialmente dalle ore 5,45 alle ore 19,00 la caccia da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola nel giorno 2 settembre 2009 nella provincia di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 31 agosto 2009, n. 726

Determinazione delle forme di caccia in mobilità e disciplina degli accessi di cui all'articolo 29 del D.P.G.R. 13/R/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 di recepimento della legge 157/92;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che approvava il calendario venatorio regionale;

Visto il DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/r "Testo Unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3;

Considerato che l'art. 15 comma 2 della legge regionale n. 20/2002 prevede che la Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 23 del DPGR 13/r/2004 determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità;

Visti gli accordi di reciprocità che la Regione Toscana e le Regioni Umbria e Lazio hanno sottoscritto nei quali è prevista la possibilità per i cacciatori di tali regioni di effettuare nelle Regioni ospiti la caccia alla selvaggina migratoria anche in forma vagante;

Considerato altresì che la Toscana consente a tutti i cacciatori italiani di accedere, attraverso il proprio sistema di prenotazione venatoria, agli Ambiti Territoriali di caccia (ATC) toscani per la caccia alla selvaggina migratoria e agli ungulati;

Rilevato che la Regione Toscana sopporta un costo aggiuntivo per la gestione del sistema di prenotazione venatoria riservato ai cacciatori non residenti;

Informate con nota n.103/26839/15.2 del 21 luglio 1998 le Regioni italiane che, in assenza di specifici accordi, i costi di esercizio per la prenotazione sarebbero stati addebitati ai cacciatori che utilizzano il sistema;

Valutata in Euro 25,00 la somma che i cacciatori non residenti in Toscana dovranno pagare a titolo di rimborso forfetario delle spese per la fruizione del sistema regionale toscano di prenotazione venatoria;

Rilevato che la Regione Liguria ammette l'accesso dei cacciatori toscani ai propri ATC con l'uso del sistema di prenotazione venatoria della Toscana;

Ritenuto, al fine di prevedere per tutti i cacciatori italiani la possibilità di esercizio venatorio in Toscana e tenuto conto delle esigenze di programmazione, di consentire ai cacciatori provenienti da Regioni che non